

CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE BANCARIA

attraverso tale contratto un soggetto, di solito un imprenditore, chiede alla banca di anticipargli il controvalore di un credito, sulla base di una costituzione di una garanzia in favore della banca fornita da un quantitativo di merci o titoli. le merci si possono individuare più facilmente e a seconda del tipo di commercio o del tipo di fornitura che riguarda il cliente si indicherà quale merce viene offerta in garanzia come pegno.

per titoli invece si intendono azioni, obbligazioni di società, strumenti finanziari che hanno valore economico. il titolo vale quanto vale la società che lo emette.

a differenza dello sconto bancario, la banca viene garantita direttamente con la costituzione in pegno.

l'anticipazione può essere **propria** o **impropria**.

- propria quando ciò che viene costituito in pegno è una entità già ben determinata, pertanto il pegno è regolare (il suo oggetto è ben specificato) il creditore quindi dovrà restituire la stessa res che è stata consegnata a titolo di pegno, non deve restituire il tantundem, ma ciò che ha ottenuto come pegno. il cliente dovrà sostenere le spese per la custodia della res fino al termine dell'anticipazione bancaria.
- impropria quando ciò che viene consegnato come oggetto di pegno è individuato solo nel genere, non è specificato. il pegno quindi è irregolare e il creditore deve restituire la merce corrispondente alla stessa quantità ma non necessariamente coincidente con quanto consegnato. nel caso di pegno irregolare quando la res viene consegnata si ha oltre allo spossessamento un effetto traslativo nella proprietà della res stessa. il creditore potrà disporre della res come se fosse sua.

il cliente può effettuare dei versamenti, durante l'esecuzione dell'anticipazione bancaria, che riducono la sua esposizione e avrà il diritto a riacquistare la disponibilità della res costituita in pegno applicando il principio di proporzionalità.

nel caso in cui l'esposizione perdura ma la garanzia si svaluta perchè ad esempio la merce si deteriora o perchè i titoli perdono valore, nel caso in cui la perdita di valore superi il 10% la banca può chiedere al cliente di aumentare la garanzia, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità. se ciò non accade la banca può esercitare il diritto di recesso che comporta l'immediato rientro da parte del cliente.

RICAPITOLANDO: con l'anticipazione bancaria il cliente può ottenere immediatamente disponibilità economiche senza dover attendere i termini

di esigibilità del credito però deve costituire una garanzia in favore della banca stessa.

di solito lo sconto, l'apertura del credito e l'anticipazione bancaria vengono stipulati a valle di un contratto di conto corrente bancario, ma questo non è un elemento imprescindibile.

attraverso il contratto di conto corrente bancario il cliente ha la possibilità di eseguire tutta una serie di operazioni, di natura sia attiva che passiva, nei confronti di quella determinata banca. col contratto di c/c bancario, il cliente sa che le somme che depositerà nel contratto stesso saranno custodite dalla banca e che al tempo stesso lui conserverà la prerogativa di poterne disporre attraverso l'esecuzione di determinate operazioni di prelievo, versamento, bonifico, trasferimento che la banca gli consente di fare. la banca non presta solo un servizio di custodia del denaro depositato, ma anche un servizio di gestione della cassa. se io voglio pagare il mio fornitore tramite il conto corrente bancario, la banca mi permette di effettuare un bonifico esonerandomi dal dover prelevare contante consegnandolo direttamente nelle mani del fornitore. in questo modo effettuo un trasferimento virtuale del denaro.

il cliente può aumentare le somme depositate attraverso versamenti che possono avvenire in contanti, con un deposito di un assegno o come accredito di una somma. la banca offre la possibilità di effettuare azioni di natura passiva, come un prelievo di denaro. la banca attraverso l'estratto conto fornisce al cliente un rendiconto di tutte le operazioni effettuate, la banca ha l'obbligo di produrlo e comunicarlo al cliente sulla base di una periodicità stabilita dal contratto stesso (la periodicità minima è di 1 anno, ma può essere anche più frequente). nell'estratto conto c'è anche il rendiconto degli interessi creditori o debitori che la banca applica. qual è il vantaggio della banca nello stipulare questo contratto? nel contratto è previsto un importo fisso di gestione del conto, una somma forfettaria che viene stabilita per la prestazione di gestione della cassa, a prescindere dal numero di operazioni che vengono effettuate.

vengono applicati interessi alle operazioni che vengono compiute e che possono essere attivi o passivi (creditori o debitori) se il saldo risulta sempre attivo, quindi favorevole al cliente, questo dovrebbe maturare un interesse per aver accumulato denaro presso quella banca senza essersi mai esposto in una posizione debitoria. la banca dovrà determinare tale tasso di interesse.

il correntista potrebbe andare "in rosso" a causa delle innumerevoli operazioni svolte e anche in questo caso verrà applicato un tasso di interesse. in base al tipo di contratto la banca potrebbe tollerare una certa incapienza, consentendo l'effettuazione di un'operazione che erode il plafond in minima parte rendendo però debitore il cliente. il tasso di interesse che viene applicato a favore della banca che riguarda le operazioni che espongono a debito il correntista è da monitorare per evitare il superamento del tasso soglia e per evitare l'applicazione di interessi su interessi già maturati (DIVIETO DI ANATOCISMO).

un tempo la banca applicava utilizzava due metodi di calcolo differenti per gli interessi a favore del correntista e per quelli a suo sfavore. si sono pronunciate le sezioni unite della corte di cassazione che ha sancito la regola che deve seguire la banca di trattare allo stesso modo sia gli interessi attivi sia passivi.

GIOCO DELLE VALUTE

la valuta è l'individuazione temporale del momento in cui viene riconosciuto quel movimento di denaro che il cliente ha autorizzato. ogni movimento avviene con una metodologia strutturale e gli accrediti e gli addebiti si individuano nel co/c bancario con una data (di valuta) che di solito non corrisponde col giorno in cui l'operazione è stata effettivamente eseguita.

le banche tendevano a posticipare sempre di più il giorno dell'accredito delle somme a favore del correntista e anticipavano il giorno di valuta per l'addebito. la cassazione ha poi precisato che la corretta condotta della banca è quella per cui l'accredito non può avere un giorno di valuta eccessivamente posticipato (di solito i giorni cambiano a seconda del tipo di assegno versato) mentre per le operazioni passive del correntista il giorno di valuta non può essere anticipato rispetto al giorno di effettiva esecuzione.

nel saldo si trova una distinzione tra **saldo contabile**, **saldo disponibile** e **saldo per valuta**.

il saldo contabile individua il risultato attivo o passivo secondo i movimenti contabili che fino a quel momento sono stati scritturati sul conto. ad es se oggi verso un assegno, nel saldo contabile viene menzionato l'importo dell'assegno.

il saldo disponibile può risultare diverso dal saldo contabile perchè ad es. la banca può metterci del tempo per verificare l'assegno e accreditare l'importo. quindi non si ha la disponibilità della somma.

se effettuo operazioni a mio favore, il saldo disponibile è inferiore al saldo contabile.

il saldo valuta individua da un punto di vista temporale la data a partire dalla quale si ha l'addebito o l'accredito di riferimento e spiega quindi l'eventuale differenza tra saldo contabile e saldo disponibile.

i conti correnti possono essere cointestati, ci sono più titolari e in questo caso bisogna indicare chi e in che modo potrà operare sullo stesso conto. se non si precisa niente, allora le operazioni potranno essere compiute solo previo ordine da parte di tutti i contestatari. altrimenti si autorizza la banca tramite firma disgiunta ad eseguire l'ordine sulla base di una direttiva impartita dal singolo contestatario.

quando si stipula un contratto di c/c bancario viene depositata una firma che la banca dovrà di volta in volta riconoscere per l'autenticità dell'ordine impartito e per riconoscere la paternità legittima dell'operazione che si va a compiere.

REGIME DELLE ESENZIONI

sono operazioni che rientrano nell'art 67 della legge fallimentare, ma che non sono revocabili per un trattamento di favore che la stessa norma accorda.

non sono revocabili le rimesse in conto corrente a meno che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del correntista verso la banca. le rimesse in conto corrente sono dei versamenti fatti per diminuire una esposizione debitoria. il problema sta quando le rimesse vengono effettuate durante un periodo sospetto, cioè nel periodo antecedente la dichiarazione del fallimento del correntista. la giurisprudenza aveva già capito prima della riforma che le rimesse in conto corrente di un soggetto sull'orlo di uno stato di insolvenza o in uno stato di insolvenza non dichiarato effettuate in periodo sospetto dovessero rientrare nella sfera della revocatoria. LE RIMESSE SONO REVOCABILI SE COMPIUTE NEL PERIODO SOSPETTO E SONO ESONERATE SOLO QUELLE CHE NON HANNO RIDOTTO IN MANIERA DURATURA E CONSISTENTE L'ESPOSIZIONE DEBITORIA.

SEE I VERSAMENTI SONO CONSISTENTI E MOSTRANO UN TRATTAMENTO PREFERENZIALE DEL CREDITORE BANCARIO RISPETTO AL CREDITORE TERZO, IL CREDITORE BANCARIO IN VIRTÙ DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM è SOGGETTO A RISCHIO DI REVOCATORIA.

l'art 70 della legge fallimentare precisa quanto il creditore bancario sia tenuto a restituire = la differenza tra la massima esposizione che ha subito e quanto ha ricevuto nel periodo sospetto.

CONTRATTO DI LEASING

è un contratto di intermediazione finanziaria ed è atipico, non ci sono norme che lo regolano, ma è talmente diffuso nella prassi commerciale che viene definito **socialmente tipico**. è definito anche come contratto di locazione finanziaria. ha natura ibrida: somiglia ad un contratto di locazione con natura finanziaria e ad un contratto di compravendita con riservato dominio.

con il contratto di leasing l'imprenditore risponde all'esigenza di avere la disponibilità di beni necessari per l'esercizio della sua attività anche quando non ha la possibilità economica di comprarli. i beni possono essere di varia natura: beni strumentali come macchine, apparecchiature per l'avvio del ciclo di produzione, immobili che rappresentano la sede dell'attività produttiva. IL BENE è SEMPRE FUNZIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA.

3 tipi di leasing:

1. finanziario
2. operativo
3. di ritorno (lease back)

il più diffuso è quello finanziario, i soggetti sono 3 = **l'imprenditore** che ha bisogno di un bene ma non può acquistarlo perchè non ha abbastanza risorse economiche (utilizzatore), la **società di leasing** (concedente) che acquista il bene che serve all'utilizzatore e glielo mette a disposizione per un certo periodo di tempo dietro il pagamento di un canone periodico, il **fornitore** del bene da cui la società di leasing acquista il bene.

è un contratto di durata, questo negozio somiglia ad una locazione, si costituisce un diritto reale di godimento in favore dell'imprenditore. alla scadenza del contratto l'utilizzatore può scegliere se acquistare il bene pagando un prezzo di riscatto stabilito dal contratto oppure se restituire il bene alla società di leasing (legittimo proprietario). per questo somiglia anche alla compravendita con riservato dominio, la differenza sta nel fatto che non è il pagamento dell'ultima rata a rendere l'utilizzatore proprietario ma è il pagamento del riscatto. nel leasing non grava alcun rischio sul proprietario che dovesse interessare quel bene, mentre nella compravendita con riservato dominio il rischio grava sul proprietario. nel leasing il rischio ricade sull'utilizzatore perchè ne ha la disponibilità e perchè firmando il contratto esonera da resp il proprietario del bene. il concedente ha solo l'onere di riscuotere il canone e lucra su questa remunerazione, perchè non si limita a ricoprire il prezzo pagato per l'acquisto del bene.